

Comune di Lamezia Terme
Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e Territorio Comunale
via Perugini 88046 Lamezia Terme

CONVENZIONE
PER LA "CURA E DECORO DEL VERDE PUBBLICO"
AFFIDATO ALL'ENTE DEL TERZO SETTORE DENOMINATO

tra

il Comune di Lamezia Terme che in seguito sarà denominato Comune, rappresentato dal..... nato a il, Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e Territorio Comunale di Lamezia Terme, per la carica domiciliato presso la sede comunale in piazza Perugini, n°1 che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso

e

l'Ente del Terzo Settore denominato che in seguito sarà chiamato Associazione rappresentato dal/dalla sig./sig.ra, nato/a a il in qualità di Presidente dell'Associazione stessa Iscritta nel registro Regionale delle APS al numero dalla data del Atto costitutivo del numero Partita IVA Codice Fiscale con sede legale in Lamezia Terme via n.

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme pone esplicitamente tra le linee strategiche del suo mandato la massima valorizzazione del capitale sociale di cui è ricca la città con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la socialità e le relazioni in un'ottica di comunità e di cittadinanza attiva;

- a tale scopo l'Amministrazione comunale, nell'ambito dei principi di sussidiarietà orizzontale e di promozione della cittadinanza attiva, ha selezionato con un avviso pubblico Enti del Terzo Settore a cui affidare, previa stipula di convenzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, la cura di aree a verde pubblico del Comune di Lamezia Terme;

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" all'art.2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- lo stesso Decreto all'art.4 definisce "enti del Terzo settore" le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;

- lo stesso Decreto all'art.5 stabilisce che *gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e) : Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*

- lo stesso Decreto all'art.17 stabilisce che gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari

che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

-lo stesso Decreto all'art. 18 stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e che la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

-lo stesso Decreto all'art.56 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Dato atto che:

- l'attività di cura e decoro del verde pubblico rientra tra le attività indicate all'art.5 lettera e) Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 "Codice del Terzo settore" cioè "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente";
- il Comune di Lamezia Terme intende sottoscrivere con Enti del Terzo Settore – iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato ai sensi dell'art.7 della L.266/91 e di cui alla LRC 33/2012 e non avere procedure di cancellazione in corso – convenzioni finalizzate allo svolgimento dell'attività di cura del verde in numerose aree verdi di proprietà comunale poiché le condizioni sono più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- il Dirigente del Servizio Verde Pubblico del Comune di Lamezia Terme ha adottato la Determinazione Dirigenziale n. esecutiva in data avente ad oggetto la

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Forma oggetto della presente convenzione l'affidamento da parte del Comune all'Associazione della CURA E DECORO DEL VERDE PUBBLICO nei parchi, nelle aree verdi, spartitraffico, rotatorie e argini stradali di proprietà comunale di cui agli allegati elenchi.

L'attività di Cura e decoro del Verde Pubblico consiste in:

- Sfalci dei tappeti erbosi, in numero minimo di dieci sfalci all'anno;
- Pulizia e raccolta foglie degli sfalci nelle aree verdi, spartitraffico, rotatorie e argini stradali di proprietà del Comune, in numero adeguato a mantenere il decoro e un'adeguata fruizione degli spazi e dei percorsi.

ART. 2 – POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, con la firma della presente convenzione, dichiara di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e di possedere adeguata attitudine in riferimento alla propria struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

ART. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'Associazione si impegna ad utilizzare esclusivamente i volontari i cui nominativi verranno formalmente comunicati all'Amministrazione Comunale e si impegna a comunicare eventuali sostituzioni dei volontari.

L'Associazione si impegna a dotare i volontari di cartellino di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente esposto dai volontari stessi durante lo svolgimento dell'attività.

Tali volontari dovranno essere in possesso delle capacità tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività.

L'Associazione dovrà adottare in ogni caso ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, manlevando il Comune da ogni conseguenza.

Lo svolgimento dell'attività di cura del verde dovrà garantire il mantenimento di una condizione di decoro e corretta fruizione delle aree affidate in ogni momento dell'anno, tenendo comunque in considerazione le condizioni meteorologiche e l'andamento climatico stagionale.

Lo svolgimento delle predette attività dovrà avvenire secondo le modalità previste nell'allegato 1 ed in ogni caso con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I volontari sono tenuti a svolgere l'attività solo ed esclusivamente all'interno delle aree pubbliche indicate all'art. 1.

L'Associazione si impegna affinché le attività affidate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Nell'espletamento delle proprie mansioni i volontari dell'Associazione dovranno tenere un comportamento serio, corretto e dignitoso, tale da non danneggiare l'immagine del Comune nei confronti della cittadinanza. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontrasse una violazione delle norme comportamentali sopracitate, contesterà ogni singola mancanza all'Associazione, esigendo la tutela ed il rispetto della propria immagine mediante l'adozione dei necessari relativi provvedimenti.

ART. 4 – COORDINAMENTO DEI VOLONTARI

Il coordinamento dei volontari è competenza e responsabilità esclusiva dell'Associazione che è tenuta a nominare un Coordinatore e a comunicarne il nominativo al Comune prima dell'inizio

dell'attività.

L'Associazione in ogni caso, adotta ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale conseguenza, anche con riferimento al disposto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 106/2009 (comma 12 – bis).

ART. 5 – MEZZI E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, i mezzi e le attrezzature dovranno essere in possesso dell'Associazione o noleggiati/affidati da terzi;

L'Associazione è responsabile del corretto utilizzo e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di cui è dotata.

ART. 6 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

L'Associazione provvederà a garantire la copertura assicurativa di ciascun volontario impegnato nell'attività di Cura del Verde Pubblico e garantisce che i volontari che svolgeranno l'attività, prima dell'inizio dell'attività, saranno coperti da Assicurazione per Infortuni e Malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e da Assicurazione per Responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Presidente dell'Associazione rappresenta il datore di lavoro dei volontari per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

L'Associazione assicura che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività da loro svolte.

Il Comune è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l'attività affidata all'Associazione e altre attività affidate dal Comune che si svolgano nelle aree verdi affidate all'Associazione.

Il Comune è tenuto inoltre a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attività affidata all'Associazione.

ART. 8 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO DELLA LORO QUALITÀ

Il Comune avrà il compito di verificare:

- che i volontari che svolgono l'attività siano stati assicurati dall'Associazione;
- che i volontari durante lo svolgimento dell'attività siano dotati di cartellino di riconoscimento;
- i volontari durante lo svolgimento dell'attività di cura del verde rispettino i diritti e la dignità dei fruitori delle aree verdi affidate all'Associazione;
- che le attività vengano svolte con la frequenza e con la cura necessaria per garantire un'adeguata fruizione e decoro dell'area;
- che le attività affidate vengano svolte adeguatamente.

Le suddette verifiche verranno svolte dal Comune almeno due volte l'anno alla presenza del Coordinatore.

ART. 9 – RIMBORSO SPESE AMMISSIBILI

Il Comune si impegna a riconoscere all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ove ammissibili ;

L'Associazione dovrà emettere fattura elettronica (ove prevista);

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E del 19 Novembre 2014 (obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dall'art. 25 co. 5 della Legge n. 133/1999 anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro).

L'inadempimento dell'obbligo di tracciabilità comporterà la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è triennale , dal **.././20..** fino al **.././20..** .

ART. 12 – RISOLUZIONE

Il Comune di Lamezia Terme può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida. Il Comune si riserva la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale danno subito in conseguenza del comportamento inadempiente dell'Associazione.

Il concessionario potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del C.C. previa comunicazione al Comune almeno 90 giorni prima della data di recesso. Il Comune potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del C.C. previo avviso all'Associazione da notificarsi, salvo casi d'urgenza, almeno 60 gg. prima del recesso.

In altri casi, il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione, con preavviso di non meno di 180 (centottanta) giorni da notificarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Associazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli.

per il Comune di Lamezia Terme
il Dirigente
Ing. Antonio Califano

per l'Associazione
il Presidente

SPECIFICHE TECNICHE

L'attività di cura del verde dovranno essere effettuate nei modi idonei per garantire la conservazione e il buono stato vegetativo degli impianti a verde e delle essenze arboree ed arbustive su di essi esistenti;

La manutenzione degli alberi, essendo un servizio specialistico, rimane a carico comunale.

Art. 1 MEZZI D'OPERA

I mezzi d'opera da utilizzare, cioè le motofalciatrici, i rasaerba, i decespugliatori, i trattori, etc..., dovranno essere in perfetta efficienza secondo le norme di sicurezza vigenti, assicurati secondo le norme legislative attuali, nonché in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell'ambiente contro l'inquinamento sia chimico che acustico.

I decespugliatori devono essere usati limitatamente alla rifinitura dello sfalcio, cioè intorno a cordoli, pali, alberi, per lo sfalcio di fossi, scarpate ed aiuole inferiori a cm. 60 di larghezza.

I rasaerba a scoppio con lame rotanti e scarico posteriore o con raccoglitore dovranno essere usate obbligatoriamente su aiuole larghe più di 60cm e con una lunghezza minima di 5 m per consentire un'altezza uniforme di taglio ed una minore ricaduta dei residui sulla sede stradale.

Sono da preferire trattori professionali con ruote salvaprato e piatto falciante retromontato (tipo Ferrari, Toro ecc).

L'uso di trattori di origine agricola è consentito con l'uso di gomme salvaprato.

E' vietato, in relazione allo stato del terreno e al momento di esecuzione di ciascun intervento, l'uso di macchine che possano danneggiare il piano di campagna, con solchi, buchi e quant'altro. L'indice di calpestio delle macchine dovrà restare all'interno dei limiti medi di 400 - 600 gr/cm²/gomma.

ART. 2

MODALITA' DI SFALCIO

Le aree da assoggettare a falciatura, dovranno preventivamente essere liberati da carte, lattine, sassi, mucchi di rottami, rami caduti ed ogni tipo di detrito che possa deturpare il tappeto erboso ed ostacolare le successive falciature.

Le aree alla cessazione dell'attività quotidiana, o al massimo il giorno successivo, dovranno risultare libere dagli eventuali residui come pure le aree pubbliche adiacenti (aree per viabilità e sosta, cordonate, caditoie) dovranno risultare perfettamente pulite e sgombre d'ogni detrito.

Analoga pulizia dovrà essere effettuata, per ogni area, a conclusione di ogni ciclo di lavorazione.

Il tappeto erboso dopo lo sfalcio, dovrà presentarsi uniformemente rasato senza ciuffi, creste, scorticature e privo di residui come erba, sassi, bottiglie, carta, lattine, rami caduti e rottami.

Andranno quindi previsti diversi tipi di mezzi a seconda della dimensioni delle aiuole come già specificato.

Nel caso fosse predisposto un impianto di irrigazione automatica l'Associazione dovrà informare preventivamente il Comune della data programmata per l'attività di sfalcio in modo che il Comune provveda a programmare la frequenza dell'irrigazione per non intralciare le operazioni di sfalcio.

Si precisa che l'estensione delle aree interessate dall'attività è comprensiva della superficie delle zone a verde, di quelle destinate a viabilità e manufatti vari e delle zone interne ed esterne alle recinzioni esistenti.

Il taglio dell'erba deve essere eseguito presso tutte le zone ove questa sia presente, compresi fossi, terrapieni, scarpate ed altro.

Il taglio dell'erba dovrà essere eseguito in modo omogeneo su tutta la superficie trattata e non potrà essere effettuato ad un'altezza media inferiore a 3cm e superiore a 4-5cm.

La pulizia comprende anche lo spollonamento al piede delle piante.

Le recinzioni presenti nelle aree dovranno essere pulite oltre che all'interno anche all'esterno per almeno una larghezza di cm 30. Su tutte le recinzioni non dovranno essere lasciati residui vegetali di alcun tipo, sia verdi che secchi.

Per il controllo delle infestanti si potranno utilizzare attrezzature manuali, quali frustini, falcetti od altro.

In corrispondenza di cespugli o siepi di recente impianto o di particolare interesse ornamentale è consentito l'uso esclusivo di falcetti o forbici manuali.

ART. 3

RACCOLTA FOGLIE

Sui tappeti erbosi con elevata presenza di alberi ed arbusti si dovrà eseguire tra la fine di Settembre e fine Dicembre, con la variabilità connessa all'andamento stagionale, una minuziosa rastrellatura, andatura, raccolta delle foglie.

Unitamente alle foglie, dovrà provvedersi alla raccolta di ogni altro residuo giacente sulle aree, sia inorganico che organico, sia di origine naturale o biologica, che costituito da manufatti di qualsiasi natura o loro frammenti o parti, così da lasciare le aree prima dell'inverno in condizioni di decoro e perfetta pulizia.

ART. 4

DISERBO MECCANICO

Le erbe presenti lungo le cordonature, i marciapiedi e le recinzioni adiacenti a luoghi pubblici, dovranno essere eliminate mediante l'uso di decespugliatori senza danneggiare le pavimentazioni esistenti.

per il Comune di Lamezia Terme
il Dirigente
Ing. Antonio Califano

per l'Associazione
il Presidente